

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE “LA FINESTRA” CON SEDE IN MALNATE PER IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO, IL SERVIZIO FORMAZIONE E AUTONOMIA E LA STRUTTURA RESIDENZIALE.

PREMESSO CHE :

- la Legge 104 del 05.02.1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, all’art. 8 - lettera I), stabilisce tra le modalità per la realizzazione di inserimento e integrazione sociale della persona handicappata “l’istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa”;
- ai Comuni spetta il compito di promuovere, coordinandosi con le altre istituzioni competenti, gli interventi in materia di servizi alla persona e in particolare per l’inserimento sociale di portatori di handicap o, comunque, esposti a rischio di emarginazione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/983 del 15.12.2010 “Determinazione in ordine al piano d’azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione tecnica” ritiene di fondamentale importanza la possibilità di garantire una vita di relazione alla persona con disabilità, che crei le migliori condizioni per favorire la sua piena realizzazione;
- la Cooperativa sociale “LA FINESTRA”, con sede in Malnate Via Giuseppe Di Vittorio, 7, opera da anni nell’ambito di Servizi socio-assistenziali offrendo progetti di intervento il più possibile personalizzati, spazi educativi e ricreativi diversificati, utili per sostenere la persona disabile, promuovendone l’autonomia all’interno ed all’esterno del proprio nucleo familiare;
- la “Convenzione per la realizzazione di ampliamento di edificio adibito a struttura per integrazione sociale di portatori di handicap” approvata con Delibera del Commissario straordinario (assunta coi poteri del Consiglio Comunale) n. 4 del 28.03.2011 e repertoriata al n. 38798 Racc. n. 13296, all’art. 8 prevede la stipula di una convenzione per regolamentare l’inserimento delle persone nei CSE, SFA e nella struttura residenziale stabilendo criteri di priorità ed agevolazioni tariffarie per i residenti nel Comune di Malnate e per le persone segnalate dai servizi sociali comunali;

L’anno 2021, addì.....del mese di.....nella Casa comunale di Malnate, tra il Comune di Malnate, rappresentato dal Responsabile dell’area Servizi alla Persona e la Cooperativa sociale “La Finestra” con sede in Malnate, via G. Di Vittorio n° 7 (P. IVA 01854150123), iscritta nella sezione “A” al foglio 97 numero progressivo 193 dell’Albo Regionale delle cooperative Sociali ed al n. A 147602 dell’Albo Società Cooperative, rappresentata dal presidente pro-tempore , nato ail, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La Cooperativa “La Finestra” si impegna a svolgere un servizio di:

- C.S.E. – Centro Socio Educativo: servizio rivolto a persone con disabilità medio-lieve, frequentemente accompagnate da disturbi nell’area affettiva-relazionale e da lievi disturbi di natura psichiatrica;
- S.F.A. – Servizio Formazione Autonomia: servizio rivolto alle persone con disabilità

lieve per le quali è possibile prevedere una formazione finalizzata ad un inserimento lavorativo;

- Residenza per persone adulte con disabilità: la casa alloggio che può accogliere fino a 8 utenti dai 18 anni compiuti al momento dell'inserimento, con disabilità di grado medio-lieve.

Per ciascun inserimento sarà elaborato un progetto dall'equipe della Cooperativa, in collaborazione con la persona con disabilità e la sua famiglia, il servizio sociale professionale del Comune di Malnate, e, qualora necessario, con altri servizi specialistici di riferimento.

Tale progetto comprende:

- il PEI (Progetto Educativo Individualizzato), formulato dall'equipe della Cooperativa sociale "La Finestra", che definisce gli obiettivi a breve e medio termine e le metodologie di intervento e che deve essere presentato al Servizio Sociale entro 60 giorni dalla data di inserimento dell'utente;
- le tappe di verifica e di controllo con scadenza periodica (almeno ogni sei mesi) da effettuarsi congiuntamente tra i responsabili della Cooperativa, il Servizio Sociale Comunale e, se previsto, dagli altri eventuali servizi coinvolti.

ARTICOLO 2

Centro Socio Educativo e Servizio Formazione Autonomia

La frequenza potrà realizzarsi con due diversi programmi di orario:

- Tempo pieno: distribuito su 5 giorni settimanali, con frequenza da 20 ore fino ad un massimo di 38 ore settimanali;
- Tempo ridotto: secondo il percorso educativo predisposto con frequenza fino a 19 ore settimanali;

La frequenza verrà concordata tra la Cooperativa, la persona con disabilità e la sua famiglia, il servizio sociale professionale del Comune di Malnate, e, qualora necessario, con altri eventuali servizi. Per frequenza si intende quella concordata nel programma di inserimento e non quella effettiva, se diversa. Le assenze daranno luogo a riduzione di retta oltre il 15° giorno consecutivo di calendario e solo a causa di malattia diagnosticata:

- oltre il 15° giorno la riduzione sarà pari al 20%;
- per un mese intero e oltre la riduzione sarà pari al 50%.

Residenza

L'inserimento e le modalità di permanenza saranno concordate tra la Cooperativa, la persona con disabilità e la sua famiglia, il servizio sociale professionale del Comune di Malnate, e, qualora necessario, con altri eventuali servizi coinvolti.

ARTICOLO 3

La Cooperativa Sociale "La Finestra" si impegna a:

- A) applicare una riduzione pari all'1% sulle rette a carico dei residenti del Comune di Malnate per i centri diurni (S.F.A. e C.S.E.) e per la struttura residenziale;
- B) dare priorità d'accesso ai cittadini malnatesi, compatibilmente con la pertinenza della patologia degli stessi al servizio offerto e con le risorse umane in organico;
- C) affiancare alla persona con disabilità personale professionalmente qualificato, al fine di favorire un corretto processo di integrazione sociale, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in ordine al rapporto educatori/utenti;
- D) stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- E) consentire e favorire qualsiasi forma di verifica e di controllo del rispetto della convenzione da parte del Comune di Malnate;
- F) informare tempestivamente il Comune di Malnate nel caso di dimissioni volontarie o di abbandono del Servizio da parte del soggetto. In tal caso, l'inserimento della

persona che dovesse dimettersi terminerà a partire dal momento della presa d'atto, da parte della Cooperativa, delle dimissioni o dell'abbandono del servizio, che dovrà avvenire entro 15 giorni dall'effettiva interruzione del servizio;

- g) comunicare eventuali richieste di modifica delle rette entro il 30 settembre di ogni anno. Tali modifiche, qualora approvate dal Comune, saranno applicabili a far data dall'anno successivo.

ARTICOLO 4

L'inserimento di utenti dovrà essere preceduto dalla comunicazione dell'avvenuta assunzione di impegno di spesa.

Il pagamento da parte del Comune verrà effettuato a cadenza mensile, per n. 12 mesi, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di protocollo di arrivo della fattura.

ARTICOLO 5

La presente convenzione avrà termine il 31.12.2023.

ARTICOLO 6

La Cooperativa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga, a qualsiasi titolo, a conoscenza, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

La Cooperativa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi sopra richiamati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

La Cooperativa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ARTICOLO 7

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno trenta giorni all'altra parte contraente.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Varese.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

p. IL COMUNE DI
MALNATE

p. LA COOPERATIVA SOCIALE
"LA FINESTRA"
IL PRESIDENTE